

Rep.n. 2.....

REGIONE SICILIANA

COPIA ATTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO ETICO DELLA
REGIONE SICILIANA DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE
14 MAGGIO 2009 N.6, COME SOSTITUITO DALL'ART.106 COMMA 2,
DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010 N.11

PER USO AMM
NISTRATIVO


L'anno 2011 il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 10:30 in
Palermo, nei locali dell'Assessorato dell'Economia della Regione
Siciliana, sito in Via Notarbartolo 17, innanzi a me, Dott. Antonino
Adragna, nato a Enna il 28 giugno 1960, nominato Ufficiale rogante del
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, giusta D.D.G. n.92
del 02/03/2011, avente titolo ai sensi dell'art.95 del R.D.n.827/1924,
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattavi di comune
accordo dalla costituende parti me consenziente,

FRA

la REGIONE SICILIANA, Assessorato Regionale dell'Economia, codice
fiscale e partita IVA 80012000826, con sede in Palermo, d'ora in avanti
denominata "Amministrazione", legalmente rappresentata in questo atto
dall'Avv. Prof. Gaetano Armao, nato a Palermo il 14 gennaio 1962, della
cui identità sono certo, nella qualità di Assessore regionale per
l'Economia pro-tempore, domiciliato per la carica in Palermo, via
Notarbartolo 17, giusta Decreto Presidenziale n.544 del 1 ottobre 2010,
che in copia conforme si allega al presente atto, sotto la lettera A);

E

UNICREDIT Spa, con sede in Roma, via Alessandro Specchi 16,



codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.00348170101, Capitale sociale €9.649.245.346,50, interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle banche e Capogruppo del Gruppo bancario Unicredit, Albo dei Gruppi Bancari: cod.02008.1-Codice ABI 02008.1, d'ora in poi denominata "Concessionario", legalmente rappresentata dal Dott. Gianpaolo Piazza, nato a Palermo il 21/09/1951, codice fiscale PZZGPL51P21G273L, della cui identità sono certo, domiciliato per la carica presso Unicredit Spa, Direzione Network F&SME Sicilia, in Palermo, Via Generale Magliocco 1, nella sua qualità di Dirigente e Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale a ministero Dott. Carlo Vico, Notaio in Bologna del 14 ottobre 2010, Rep.n.115719/Fasc.33044, registrata a Bologna 1 – Ufficio Territoriale il 15 ottobre 2010, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B)

PREMESSO CHE

- l'art. 106, comma 2 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11, ai fini di promuovere iniziative di microcredito per contrastare il fenomeno dell'usura e dare sostegno economico sociale alle famiglie, per come individuate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003, residenti nel territorio siciliano, ha autorizzato l'Assessore regionale per l'Economia ad istituire ed a regolare con proprio decreto, un Fondo etico della Regione Siciliana (FERS), avente natura di fondo di garanzia, da affidare in gestione ad una banca o ad un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del Decreto legislativo n.385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, scelto tramite procedura selettiva



pubblica e al quale destinare le risorse individuate nel bilancio regionale per la realizzazione delle iniziative;

- il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n.349 del 19/10/2010, come modificato con il Decreto assessoriale n.612 del 23/12/2010, allegati al presente atto, sotto la lettera C), ha stabilito le disposizioni attuative dell'art.106, tra le quali l'istituzione del Comitato Regionale per il Microcredito, da nominarsi con successivo decreto assessoriale, al quale spetta la funzione di sovrintendere all'attuazione delle predette iniziative di microcredito, e le modalità di gestione del suddetto FERS, per il quale ha individuato una dotazione iniziale pari a 12.000.000 di euro, ed ha approvato, tra l'altro, lo schema tipo di convenzione con banche ed intermediari finanziari ex art.107 del Testo unico bancario;

-il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 361 del 25/10/2010, modificato con il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n: 611 del 23/12/2010, ha approvato il bando di gara, a procedura aperta, Codice identificativo gara (CIG) 069004317F, Codice Unico di progetto (CUP) G69H10000330002, allegati al presente atto, unitamente al disciplinare di gara e al capitolato speciale, sotto la lettera D), per la selezione di un soggetto al quale affidare in concessione la gestione a titolo gratuito e senza oneri per l'Amministrazione, ivi compresa la relativa attività di cassa, del FERS;

- il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n.114 del 18.03.2011 ha approvato la graduatoria della predetta gara, formata dalla Commissione nominata con il Decreto assessoriale n.88 del



25/02/2011 e, conseguentemente, ha aggiudicato in via definitiva la medesima gara al concorrente Unicredit Spa il quale, con l'offerta tecnica, presentata in sede di gara, ha assunto tra l'altro l'impegno ad operare, nell'ambito dell'iniziativa relativa all'attivazione di operazioni di microcredito, anche quale soggetto finanziatore, e con l'offerta economica ha indicato quale tasso di interesse creditore che applicherà sulle giacenze del FERS il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) in aumento dello 0,12%, al netto di oneri e spese di gestione ed al lordo, se dovuta, della sola ritenuta fiscale sugli interessi nella misura di legge;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del Decreto Lgs. n. 163/2006;
- tale aggiudicazione è divenuta efficace per l'Amministrazione in data 26/05/2011, a seguito della definizione del procedimento di verifica relativo al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 del Decreto Legislativo n.163/2006, attraverso l'acquisizione d'ufficio, presso le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione necessaria;
- la suddetta aggiudicazione sarà vincolante per la stessa Amministrazione dopo la stipula della presente Convenzione, la cui efficacia è subordinata all'approvazione con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia nonché alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione, dell'elenco dei soggetti che hanno aderito alla convenzione di cui al comma 5 dell'art.25 della L.R. 6/2009, come sostituito dall'art.106 comma 2 della L.R.n.11/2010;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come innanzi rappresentate, si conviene



e stipula quanto segue.

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Affidamento Gestione Fondo Etico della Regione Siciliana (FERS)

La REGIONE SICILIANA, in esecuzione delle disposizioni normative e degli atti in premessa citati, affida in concessione alla BANCA UNICREDIT SPA, che accetta, la gestione del Fondo Etico della Regione Siciliana (FERS), ivi compresa la relativa attività di cassa.

La dotazione del FERS, pari inizialmente a 12.000.000 di euro, potrà essere incrementata dai versamenti, da parte di aderenti allo stesso FERS o di terzi, disposti a titolo di contributo volontario, di donazione, lascito, di erogazione conseguente a stanziamento deliberato dallo Stato, dagli enti territoriali o locali o da altri enti pubblici o privati.

Le somme destinate a dotazione del FERS saranno trasferite dall'Amministrazione al Concessionario attraverso emissione di apposito mandato di pagamento.

Articolo 3

Oggetto della Concessione

L'oggetto della concessione consiste nell'affidamento del Servizio di gestione del Fondo Etico della Regione Siciliana (FERS), che comprende le attività previste dal Decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n.349 del 19.10.2010 e in particolare:

- la gestione degli adempimenti connessi alle fasi dell'ammissione alla



garanzia e dell'attivazione di quest'ultima, secondo le modalità previste negli artt. 6 e 7 del suddetto Decreto assessoriale n.349 del 19.10.2010, in conformità alle direttive che saranno adottate dal Comitato Regionale per il Microcredito ai sensi del successivo art.4 della presente convenzione;

- l'attività di monitoraggio dell'andamento del FERS, e di contabilità e rendicontazione delle operazioni effettuate a valere sul medesimo FERS, di cui al successivo art. 15 della presente Convenzione;

- l'attività di comunicazione ed informazione di cui al successivo art.21 della presente Convenzione.

Il Concessionario deve gestire il FERS con gestione contabile e struttura dedicata; il FERS deve quindi essere reso autonomo rispetto al patrimonio del concessionario; la gestione autonoma implica, innanzitutto, l'esposizione del FERS tra i fondi di terzi ed, inoltre, l'impianto contabile deve essere organizzato in modo tale da consentire una separata contabilizzazione delle somme apportate e delle decurtazioni conseguenti all'erogazione di somme a seguito dell'attivazione della garanzia.

Articolo 4

Recepimento direttive adottate dal Comitato Regionale per il Microcredito

Nella gestione degli adempimenti connessi alle fasi dell'ammissione e dell'attivazione della garanzia, nonché all'attività di monitoraggio dell'andamento del FERS, il Gestore è impegnato a recepire le direttive e gli atti di indirizzo che il Comitato Regionale per il Microcredito, organo



che sovrintende all'attuazione delle iniziative, adotterà nell'esercizio delle sue funzioni, come definite con il provvedimento previsto dall'art. 14 del D.A. 349 del 19/10/2010, in merito a soggetti ammissibili, requisiti per l'accesso al microcredito e, più in generale, modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle medesime iniziative da parte dei soggetti convenzionati con l'Amministrazione, coinvolti per l'esercizio delle funzioni previste, di gestione del FERS, di erogazione dei finanziamenti e di tutoraggio ed accompagnamento dei beneficiari del microcredito.

Articolo 5

Gratuità della concessione

Il Servizio di gestione del FERS sarà effettuato a titolo gratuito e senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 6

Interessi maturati sul FERS

Gli interessi maturati dalle somme depositate nel FERS, sulle cui giacenze il Concessionario applicherà il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di punti percentuali 0,12, al netto di oneri e spese di gestione ed al lordo, se dovuta, della sola ritenuta fiscale sugli interessi nella misura di legge, andranno ad alimentare il Fondo medesimo.

Articolo 7

Surrogazione legale

Il Concessionario è surrogato, ai sensi dell'articolo 8 del D.A.n.349 del 19/10/2010, nei diritti delle banche finanziatrici, a seguito della liquidazione alle stesse dell'importo garantito e provvede al recupero, nei confronti dei soggetti inadempienti, anche mediante il ricorso, ove



possibile, alla procedura di iscrizione a ruolo, della somma pagata, degli interessi al tasso legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero.

Le somme recuperate dal Concessionario saranno accreditate al FERS.

Articolo 8

Durata della concessione ed eventuale proroga

La concessione ha una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data della stipula e potrà essere prorogata alle stesse condizioni per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6 (sei).

La proroga può essere richiesta dall'Amministrazione alle condizioni originarie.

Il Concessionario è tenuto a comunicare la propria disponibilità a prorogare la concessione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 9

Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dalla presente Convenzione, l'Amministrazione invierà al Concessionario formale diffida con indicazione analitica e motivata delle contestazioni addebitate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire all'Amministrazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa Amministrazione, quest'ultima invita il Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate e, in mancanza,



dopo due richiami scritti, si applicherà una penalità nella misura del 4% della somma pagata a titolo di garanzia definitiva.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla suddetta garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art.10

Garanzia fideiussoria

Le parti danno atto che il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.163/2006, la garanzia fideiussoria n. 561/1105 del 14/6/2011, rilasciata da Unicredit Bank AG, Succursale di Milano, per l'esecuzione della concessione, di importo pari a 1.200.000 euro, corrispondente al 10% della dotazione iniziale del FERS.

Art. 11

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la Convenzione qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della convenzione con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con



lettera raccomandata A.R. indirizzata al Concessionario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

L'Amministrazione revocherà, in qualsiasi tempo, la concessione al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.

L'Amministrazione revocherà, inoltre, la concessione in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

In tutte le ipotesi di risoluzione o revoca sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la gara rivalendosi, per i danni subiti, sulla garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 12

Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, alla scritturazione, rilascio di copie e registrazione.

Art. 13

Effetti obbligatori della Convenzione

La presente Convenzione è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la sua approvazione con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia, notificato al medesimo Concessionario.



Art. 14

Divieto di cessione e di subconcessione

Sono vietati, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della concessione e la subconcessione.

Art. 15

Obblighi e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio, oggetto della presente Convenzione.

Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Amministrazione.

Il Concessionario è obbligato, in ossequio a quanto previsto dal Protocollo di legalità, stipulato il 12 luglio 2005, sottoscritto dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL, e dal Codice



Antimafia e Anticorruzione, come recepito dalla Legge regionale n.16/2010, a denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di Polizia, effettuandone segnalazione anche all'Amministrazione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali etc..).

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituirà causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

Articolo 16

Obblighi informativi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad individuare un ufficio responsabile dell'attività di collegamento e coordinamento con l'Amministrazione regionale, Assessorato dell'Economia, e in particolare dovrà ottemperare a specifici obblighi informativi periodici nei confronti del Comitato regionale per il microcredito.

Il Concessionario è obbligato ad inviare:

- a) due rapporti semestrali di attività;
- b) un rapporto annuale;
- c) un rapporto finale.

I rapporti semestrali, da inviare entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun semestre, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- a) sintesi delle operazioni effettuate ed in corso di effettuazione;
- b) incidenza delle operazioni rispetto all'ammontare totale del FERS;



c) problemi eventualmente riscontrati.

Il rapporto annuale, da inviare entro un termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla fine di ciascun anno solare, dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) bilancio del FERS;

b) analisi dei proventi e delle perdite;

c) analisi dei movimenti del FERS: saldo iniziale, apporti nel periodo, saldo finale;

d) prospetti contenenti l'elenco delle operazioni effettuate;

e) problemi eventualmente riscontrati e soluzioni adottate o proposte.

Il rapporto finale, da inviare entro un termine massimo di giorni 60 dalla scadenza della concessione, dovrà contenere le medesime informazioni previste dai rapporti annuali.

Articolo 17

Obbligo di resa del conto giudiziale

Il Concessionario è tenuto, ai sensi del R.D.23 maggio 1924 n. 827 art.610, alla resa del conto giudiziale.

Articolo 18

Cessazione della Concessione

Con la cessazione della Concessione il Concessionario è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili e degli atti necessari per il trasferimento delle somme in deposito e della relativa documentazione, all'Amministrazione ovvero, su richiesta di quest'ultima, al Concessionario subentrante.

Articolo 19



Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Articolo 20

Privacy

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali della concessione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 21

Attività di comunicazione ed informazione

Il Concessionario si impegna, conformemente alla previsione dell'art. 3, a promuovere ed attuare una costante attività di comunicazione ed informazione sull'iniziativa, ponendone in particolare evidenza il carattere etico, attraverso specifiche campagne pubblicitarie secondo le modalità che saranno congiuntamente individuate dalle parti.

A tal fine un gruppo di contatto, costituito senza alcun onere per il concessionario e la Regione Siciliana entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, composto da quattro membri, di cui due indicati dal Concessionario e due dall'Amministrazione sarà incaricato di elaborare ed indicare le suddette modalità e di monitorare le strategie comunicative e le attività di cui al presente articolo.



Articolo 22

Domicilio

Le parti eleggono domicilio rispettivamente:

l'Amministrazione, in Palermo, Via Notarbartolo 17, C.A.P. 90141;

il Concessionario, in Palermo, Via Generale Magliocco 1, C.A.P. 90141.

Articolo 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio, oltre che agli atti relativi alla gara per l'affidamento, in concessione, del Servizio, al codice civile e all'ulteriore disciplina normativa e regolamentare vigente in materia nonché alle direttive adottate, per i soli ambiti di competenza allo stesso normativamente attribuiti, dal Comitato Regionale per il Microcredito.


I Componenti dispensano me Ufficiale rogante dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia e da me completato, che consta fin qui di *quindici* pagine e *due* allegati, che ne fanno parte integrante, e ne ho dato lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono con me Ufficiale rogante alle ore *dieci* e minuti *cinquanta*.

Giampaolo Liagre
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Antonino Adrago
Antonino Adrago





APR 11 1968
RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.